


DAL BILANCIO DI ESERCIZIO AL REDDITO DI IMPRESA 2020

A CURA DI G. VALCARENGHI



**IRAP ED EFFETTO DELL'ESONERO
DAL VERSAMENTO DEL 1°
ACCONTO 2020**



Eutekne.Info / Mercoledì 3 marzo 2021

Esclusione dei versamenti IRAP con effetti sul bilancio 2020

Sostenibile la non imponibilità IRES della sopravvenienza rilevata a storno del saldo 2019

/ Luca FORNERO

LEGAMI OBBLIGATI CON DICHIARAZIONE

IR25	Acconti versati	Credito riversato da atti di recupero		Art. 24 - D.L. n. 34/20	3
		1	,00	2	,00

NEL RIGO IR25 VA INDICATO:

- IN COLONNA 2, L'AMMONTARE DEL PRIMO ACCONTO "FIGURATIVO", NON VERSATO IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24 DEL D.L. N. 34 DEL 2020, CHE NON PUÒ MAI ECCEDERE IL 40 PER CENTO OVVERO AL 50 PER CENTO (SE IL CONTRIBUENTE APPLICA GLI ISA) DELL'IMPORTO COMPLESSIVAMENTE DOVUTO A TITOLO DI IRAP PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2020 (CFR. CIRCOLARE N. 27/E DEL 19 OTTOBRE 2020);
- IN COLONNA 3, LA SOMMA DEGLI ACCONTI VERSATI O COMPENSATI IN F24, IVI COMPRESI GLI IMPORTI DI COLONNA 1 E 2. **NON VA, INVECE, INDICATO L'IMPORTO DEGLI ACCONTI DOVUTI MA NON ANCORA VERSATI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE, IN QUANTO SI È GODUTO DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI DISPOSTA DA SPECIFICI PROVVEDIMENTI EMANATI PER EVENTI ECCEZIONALI.**



PER IL 2020 MANCA QUADRATURA CON CONTO ECONOMICO

QUOTIDIANI DEL SOLE 24 ORE

Nei bilanci 2020 l'Irap dovuta al netto della rata non versata

 Il Sole 24 Ore | 16 febbraio 2021 | NORME E TRIBUTI | p. 24 | di Franco Roscini Vitali, Luca De Stefani

- Per poter scomputare l'importo agevolato dal saldo Irap 2020, nella colonna 2 del rigo IR25 del modello Irap 2021, relativo al 2020, deve essere indicato l'ammontare del primo acconto «figurativo» da sottrarre per determinare il saldo a debito del rigo IR26 e quello a credito del rigo IR27.
- In contabilità, invece, a differenza del modello Irap 2021, non deve essere registrato alcun importo del primo acconto «figurativo» non pagato, in quanto l'importo dell'Irap di competenza che viene stanziato a fine 2020, nella voce 20 del Conto economico, deve essere già al netto di questo acconto «abbonato».

DETERMINAZIONE ACCONTO IRAP

ALFA S.R.L. (SOGGETTO ISA)
 IRAP 2019 = 1.000 €
 METODO STORICO
 II° ACCONTO VERSATO (50%) = 500 €
 IRAP 2020 = 800

Sez. II Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)	IR21	Totale imposta				800,00
	IR22	Credito d'imposta				
		Quota annuale	Residuo	Riscatto alloggi sociali	Altri crediti	
		1	2	3	4	
		,00	,00	,00	,00	,00
	IR23	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione				,00
	IR24	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24				,00
	IR25	Acconti versati		Credito riversato da atti di recupero	Art. 24 - D.L. n. 34/20	900,00
1		2	3	4		
		,00	400,00		,00	
IR26	Importo a debito				,00	
IR27	Importo a credito				100,00	

<u>IRAP D'ESERCIZIO</u>	a	<u>ERARIO C/ACCONTO IRAP</u>	400,00
		<u>ERARIO C/ACCTO IRAP</u>	
	500,00	400,00	

DETERMINAZIONE ACCONTO IRAP

ALFA S.R.L. (SOGGETTO ISA)
 IRAP 2019 = 1.000 €
 METODO STORICO
 II° ACCONTO VERSATO (50%) = 500 €
 IRAP 2020 = 1.200

Sez. II Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)	IR21	Totale imposta				1.200,00	
	IR22	Credito Ace					
		Credito d'imposta	Quote annuali	Residuo	Riscatto alloggi sociali		Altri crediti
			1	2	3	4	5
			,00	,00	,00	,00	,00
	IR23	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione				,00	
	IR24	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24				,00	
IR25	Accanti versati			Credito riversato da altri di recupero	Art. 24 - D.L. n. 34/20	1.000,00	
				,00	500,00		
IR26	Importo a debito				200,00		

IRAP O'ESERCIZIO	a	#	700,00
	⊕	ERARIO C) ACC. TO IRAP	500,00
	a	DEBITRIBUTARI IRAP	200,00

Irapp 2019 pari a 1.000 (APPLICANO ISA)



CASI	METODO	I ACCONTO FIGURATIVO	II ACCONTO VERSATO	IRAP 2020	I ACCONTO FIGURATIVO DA SOTTRARRE	II ACCONTO DA SOTTRARRE	SALDO
1. a	STORICO	500	500	800	400	500	(100)
1. b	PREVISIONALE (IRAP prevista €800)	400	400	800	400	400	0
2. a	STORICO	500	500	1.200	500	500	200
2. b	PREVISIONALE (IRAP prevista €800)	400	400	1.200	500	400	300
3.	PREVISIONALE (IRAP prevista €1.600)	800	800	800	400	800	(400)
4.	PREVISIONALE (IRAP prevista €1.200)	600	600	1.200	500	600	100
5.	PREVISIONALE (IRAP prevista €1.200)	600	600	1.400	500	600	300

DETERMINAZIONE ACCONTO IRAP

COMPILAZIONE PROSPETTO AIUTI DI STATO

Sez. XVIII
Aiuti di Stato

BASE GIURIDICA										
Codice aiuto	Codice Regione	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Numero	Comma Estensione	Lettera
1 010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Codice CAR	Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO		Settore	Tipologia SEG	Importo totale aiuto spettante			
11A	12 SR	13 1	14 47.71.10		15 1	16	17 500 ,00			
DATI DEL PROGETTO										
Data inizio			Data fine			Codice Regione	Codice Comune	CAP		
18 giorno	19 mese	20 anno	21 giorno	22 mese	23 anno	24	25	26		
Tipologia (via, piazza, ecc.)			Indirizzo				Numero chivo			
27			28				29			
Tipologia costi		Costi agevolabili		Intensità di aiuto		Importo aiuto spettante				
30 20		31		32		33 500 ,00				

Tipo aiuto **I**

IS201

Sez. XXI Versamenti sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19	IS230	SOSPENSIONE STATALE	Codice	Importo
			<input type="text"/>	<input type="text"/> (00)
	IS231	SOSPENSIONE REGIONALE	Codice aliquota	Importo
			<input type="text"/>	<input type="text"/> (00)

TABELLA VERSAMENTI SOSPESI COVID-19

11 - Soggetti esercenti attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e altri soggetti. Proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto dell'IRAP

Il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto dell'IRAP dovuto per il periodo d'imposta 2020, in scadenza il 30 novembre 2020, è prorogato al 30 aprile 2021 per:

- i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze. La proroga si applica ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019 (art. 98 D.L. n. 104/2020);

Sez. XXI Versamenti sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19	IS230	1	2	Importo	(00)
		Codice			
	IS231	1	2	Importo	(00)
		Codice aliquota			

TABELLA VERSAMENTI SOSPESI COVID-19

- i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, operanti nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati negli allegati 1 e 2 del D.L. n. 137/2020, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'art. 19-bis del D.L. n. 137/2020, ovvero esercenti l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'art. 19-bis del D.L. n. 137/2020. La proroga si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al punto precedente (art. 9-quinquies D.L. n. 137/2020);

Sez. XXI Versamenti sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19	IS230	Codice	Importo
		1	2 (00)
	IS231	Codice aliquota	Importo
		1	2 (00)

TABELLA VERSAMENTI SOSPESI COVID-19

- i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (art. 13-quinquies, c.3, D.L. n. 137/2020);
- i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati negli allegati 1 e 2 del D.L. n. 137/2020, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'art. 19-bis del D.L. n. 137/2020, ovvero per gli esercenti servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla medesima data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'art. 19-bis del D.L. n. 137/2020. La proroga si applica a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel punto precedente (art. 13-quinquies, c.4, D.L. n. 137/2020).

GLI AMMORTAMENTI NON STANZIATI E LE RICADUTE FISCALI

comma 7 *quinquies* dell'art. 60 del d.l. n. 104 del 2020



“7 QUINQUIES. PER I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 7-BIS, LA DEDUZIONE DELLA QUOTA DI AMMORTAMENTO DI CUI AL COMMA 7-TER È AMMESSA ALLE STESSÉ CONDIZIONI E CON GLI STESSI LIMITI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 102, 102-BIS E 103 DEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI, DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 DICEMBRE 1986, N. 917, A PRESCINDERE DALL'IMPUTAZIONE AL CONTO ECONOMICO. AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA DI CUI AGLI ARTICOLI 5, 5-BIS, 6 E 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997, N. 446, LA DEDUZIONE DELLA QUOTA DI AMMORTAMENTO DI CUI AL COMMA 7-TER È AMMESSA ALLE STESSÉ CONDIZIONI E CON GLI STESSI LIMITI PREVISTI DAI CITATI ARTICOLI, A PRESCINDERE DALL'IMPUTAZIONE AL CONTO ECONOMICO”.

Facoltà oppure obbligo di deduzione ???

CIRCOLARE N. 2 DELL'11 FEBBRAIO 2021

L'AGENZIA SI È ESPRESSA SUL PUNTO NELL'AMBITO DI UN INCONTRO CON LA STAMPA SPECIALIZZATA (TELEFISCO 2021). SECONDO QUANTO VIENE RIPORTATO, IN QUELLA SEDE L'AGENZIA, NEL RISPONDERE AD UNA DOMANDA CIRCA LA NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DELLA DEDUZIONE DEGLI AMMORTAMENTI SOSPESI AI FINI CONTABILI PREVISTA DAL COMMA 7 QUINQUIES DELL'ART. 60 DEL D.L. N. 104 DEL 2020 HA OSSERVATO CHE LA "NORMA RACCORDA, DA UN PUNTO DI VISTA FISCALE, LA FACOLTÀ RICONOSCIUTA IN SEDE CONTABILE PREVEDENDO, IN PARTICOLARE, CHE LA MANCATA IMPUTAZIONE A CONTO ECONOMICO NEL 2020 DELLA QUOTA DI AMMORTAMENTO NON INFLUISCE SULLA DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLA STESSA, LA QUALE RESTA CONFERMATA A PRESCINDERE DALL'IMPUTAZIONE A CONTO ECONOMICO". (SOTTOLINEATURA NOSTRA).

SEMBRA QUINDI CHE L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA ABBAIA ADERITO A QUESTA SECONDA TESI E CHE **PROPENDA PERCIÒ PER RITENERE CHE L'AMMORTAMENTO, PUR QUANDO VENGA SOSPESO PER IL 2020, DEBBA ESSERE COMUNQUE EFFETTUATO AI FINI FISCALI.**

SE COSÌ FOSSE, IL PUNTO ANDREBBE MEGLIO CHIARITO ESPLICITANDO QUESTA POSIZIONE IN UN FORMALE DOCUMENTO DI PRASSI.

CIRCOLARE N. 2 DELL'11 FEBBRAIO 2021

IN EFFETTI, IL COMMA 7 *QUINQUIES* PARE SIA STATO INTRODOTTO AL FINE DI RENDERE COMPLETAMENTE NEUTRALI GLI EFFETTI FISCALI DELLA NUOVA DISCIPLINA IN TEMA DI SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI. PER QUANTO È STATO POSSIBILE RICOSTRUIRE, INIZIALMENTE LA DISCIPLINA IN COMMENTO NON CONTEMPLAVA IL COMMA 7 *QUINQUIES*, SICCHÉ LE IMPRESE CHE SI FOSSERO AVVALSE DELLA SOSPENSIONE CIVILISTICA DEGLI AMMORTAMENTI AVREBBERO ANCHE DIFFERITO AUTOMATICAMENTE LA DEDUZIONE DEGLI AMMORTAMENTI.

QUESTA FORMULAZIONE AVEVA SOLLEVATO PERÒ OSSERVAZIONI DA PARTE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE **LO SPOSTAMENTO IN AVANTI DELLA DEDUZIONE DEGLI AMMORTAMENTI – SOPRATTUTTO SE OPERATO DA IMPRESE IN PERDITA – AVREBBE POTUTO INCIDERE, IN FUTURO, SUL GETTITO ERARIALE.**

SEMBRA QUINDI CHE IL COMMA 7 *QUINQUIES* SIA STATO CONCEPITO PER LASCIARE INALTERATA LA DEDUZIONE DEGLI AMMORTAMENTI GIÀ PREVISTA FISCALMENTE E PER NON DOVER TROVARE DELLE COPERTURE FINANZIARIE.

CIRCOLARE N. 2 DELL'11 FEBBRAIO 2021

SOTTO ALTRO PROFILO, SEMPRE **IPOTIZZANDO CHE L'AMMORTAMENTO DEBBA ESSERE DEDOTTO** IN VIA EXTRACONTABILE – OBBLIGATORIAMENTE – NEL 2020, **È DA CHIEDERSI SE LE IMPRESE DEBBANO NECESSARIAMENTE COMPUTARLO NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA FISCALMENTE.**

A QUESTO RIGUARDO, POICHÉ ANCHE AI FINI FISCALI IL PROCESSO DI AMMORTAMENTO SI CONFIGURA COMUNQUE COME UN MECCANISMO DI RIPARTIZIONE SISTEMATICA DEL COSTO, SEMBRA LOGICO CHE LE IMPRESE CHE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI ABBIANO (STANZIATO E) DEDOTTO QUOTE DI AMMORTAMENTO IN MISURA INFERIORE RISPETTO AI LIMITI TABELLARI POSSANO ADOTTARE LA MEDESIMA IMPOSTAZIONE ANCHE CON RIGUARDO ALL'IMPORTO DA DEDURRE IN VIA EXTRACONTABILE NEL 2020 E NON SIANO PERCIÒ TENUTE AD ADEGUARSI – SOLO PER IL 2020 – AI LIMITI MASSIMI DELLA DEDUZIONE.

LANCIAMO IL SASSO
NELLO STAGNO

PER COMPLETEZZA, MERITA INTERROGARSI SU COSA PUÒ ACCADERE QUALORA UN'IMPRESA ABBA SCELTO DI NON DEDURRE FISCALMENTE GLI AMMORTAMENTI NON STANZIATI IN BILANCIO, VALUTANDO CHE LA NORMA SI LIMITI AD ESTENDERE AI FINI FISCALI LA MEDESIMA FACOLTÀ DI SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI INTRODotta AI FINI CIVILISTICI.

PONENDOSI IN QUEST'OTTICA, LA QUOTA DI AMMORTAMENTO NON DEDOTTA PERCHÉ NON IMPUTATA A CONTO ECONOMICO DOVREBBE ESSERE DEDOTTA QUANDO VENGA SUCCESSIVAMENTE STANZIATA IN BILANCIO, E CIOÈ, AL MOMENTO DEL RECUPERO DELL'AMMORTAMENTO SOSPESO CONTABILMENTE (NEL RISPETTO, PER QUANTO RIGUARDA L'IRES, DEI COEFFICIENTI TABELLARI).

Eutekne Info / Venerdì 19 marzo 2021


Deduzione extracontabile facoltativa per gli ammortamenti 2020 "sospesi"

La lettera della norma si esprime in termini di opportunità e non con locuzioni che richiamano vincoli

/ Enrico ZANETTI

COSA ACCADE ALL'ATTO PRATICO?

	storico	quota	fondo	residuo		storico	quota	fondo	residuo
2018	30.000,00	3.000,00	3.000,00	27.000,00	2018	30.000,00	3.000,00	3.000,00	27.000,00
2019	30.000,00	3.000,00	6.000,00	24.000,00	2019	30.000,00	3.000,00	6.000,00	24.000,00
2020	30.000,00	3.000,00	9.000,00	21.000,00	2020	30.000,00		6.000,00	24.000,00
2021	30.000,00	3.000,00	12.000,00	18.000,00	2021	30.000,00	3.000,00	9.000,00	21.000,00
2022	30.000,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	2022	30.000,00	3.000,00	12.000,00	18.000,00
2023	30.000,00	3.000,00	18.000,00	12.000,00	2023	30.000,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00
2024	30.000,00	3.000,00	21.000,00	9.000,00	2024	30.000,00	3.000,00	18.000,00	12.000,00
2025	30.000,00	3.000,00	24.000,00	6.000,00	2025	30.000,00	3.000,00	21.000,00	9.000,00
2026	30.000,00	3.000,00	27.000,00	3.000,00	2026	30.000,00	3.000,00	24.000,00	6.000,00
2027	30.000,00	3.000,00	30.000,00	-	2027	30.000,00	3.000,00	27.000,00	3.000,00
					2028	30.000,00	3.000,00	30.000,00	-



RF55 Altre variazioni in diminuzione	81	2	3.000	3	4	5	6	
			,00			,00		,00
	7	8	,00	9	10	,00	11	12
			,00			,00		,00
	13	14	,00	15	16	,00	17	18
			,00			,00		,00
	19	20	,00	21	22	,00	23	24
			,00			,00		,00
	25	26	,00	27	28	,00	29	30
			,00			,00		,00
31	32	,00	33	34	,00	35	36	
		,00			,00		,00	
37	38	,00	39	40	,00	41	42	
		,00			,00		,00	
43	44	,00	45	46	,00	47	48	
		,00			,00		,00	
49	50	,00	51	52	,00	53	54	
		,00			,00		,00	
						55		
							,00	

- **CODICE 81**, PER I SOGGETTI CHE, NELL'ESERCIZIO IN CORSO AL 15 AGOSTO 2020, NON EFFETTUANO L'AMMORTAMENTO ANNUO DEL COSTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 7-BIS DELL'ART. 60 DEL DECRETO-LEGGE N. 104 DEL 2020, LA QUOTA DI AMMORTAMENTO NON EFFETTUATA DEDUCIBILE ALLE STESSA CONDIZIONI E CON GLI STESSI LIMITI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 102, 102-BIS E 103 DEL TUIR, A PRESCINDERE DALL'IMPUTAZIONE AL CONTO ECONOMICO;

REDDITI

QUADRO RV

Riconciliazione dati di bilancio e fiscali - Operazioni straordinarie

2020

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

		Tipo di beni/Voce di bilancio			Causa	IAS/D. lgs. 139/2015	Valore precedente
		1	2	3	4	5	6
		IMPIANTO					,00
RV1	Valore contabile	5	6	7	8	9	
		Valore iniziale 24.000 ,00	Incrementi ,00	Decrementi ,00	Valore finale 24.000 ,00	Valore di realizzo ,00	
	Valore fiscale	10	11	12	13		
		Valore iniziale 24.000 ,00	Incrementi ,00	Decrementi 3.000 ,00	Valore finale 21.000 ,00		

1

Imposte differite²³

a

Fondo imposte differite²⁴

837,00

2

Utile d'esercizio

a

Diversi

Riserva indisponibile di utili I.
126/2020

2.163,00

Altre Riserve

...

REDDITI

QUADRO RV

Riconciliazione dati di bilancio e fiscali - Operazioni straordinarie

2021

		Tipo di beni/Voce di bilancio				Causa	IAS/D. lgs. 139/2015	Valore precedente			
		1				2	3	4			
		IMPIANTO				5		,00			
RV1	Valore contabile	5	Valore iniziale	6	Incrementi	7	Decrementi	8	Valore finale	9	Valore di realizzo
			24.000 ,00		,00		3.000 ,00		21.000 ,00		,00
	Valore fiscale	10	Valore iniziale	11	Incrementi	12	Decrementi	13	Valore finale		
			21.000 ,00		,00		3.000 ,00		18.000 ,00		

REDDITI

QUADRO RV

Riconciliazione dati di bilancio e fiscali - Operazioni straordinarie

2022

		Tipo di beni/Voce di bilancio			Causa	IAS/D. lgs. 139/2015	Valore precedente
		1			2	3	4
		IMPIANTO			5		,00
RV1	Valore contabile	5	6	7	8	9	
		Valore iniziale 21.000 ,00	Incrementi ,00	Decrementi 3.000 ,00	Valore finale 18.000 ,00	Valore di realizzo ,00	
	Valore fiscale	10	11	12	13		
		Valore iniziale 18.000 ,00	Incrementi ,00	Decrementi 3.000 ,00	Valore finale 15.000 ,00		

REDDITI

QUADRO RV

Riconciliazione dati di bilancio e fiscali - Operazioni straordinarie

2023

		Tipo di beni/Voce di bilancio		Causa	IAS/D. lgs. 139/2015	Valore precedente
		1		2	3	4
		IMPIANTO		5		,00
RV1	Valore contabile	5	6	7	8	9
		Valore iniziale 18.000 ,00	Incrementi ,00	Decrementi 3.000 ,00	Valore finale 15.000 ,00	Valore di realizzo ,00
	Valore fiscale	10	11	12	13	
		Valore iniziale 15.000 ,00	Incrementi ,00	Decrementi 3.000 ,00	Valore finale 12.000 ,00	

REDDITI

QUADRO RV

Riconciliazione dati di bilancio e fiscali - Operazioni straordinarie

2024

		Tipo di beni/Voce di bilancio			Causa	IAS/D. lgs. 139/2015	Valore precedente
		1			2	3	4
		IMPIANTO			5		,00
RV1	Valore contabile	5	6	7	8	9	
		Valore iniziale 15.000 ,00	Incrementi ,00	Decrementi 3.000 ,00	Valore finale 12.000 ,00	Valore di realizzo ,00	
	Valore fiscale	10	11	12	13		
		Valore iniziale 12.000 ,00	Incrementi ,00	Decrementi 3.000 ,00	Valore finale 9.000 ,00		

REDDITI

QUADRO RV

Riconciliazione dati di bilancio e fiscali - Operazioni straordinarie

2025

		Tipo di beni/Voce di bilancio				Causa	IAS/D. lgs. 139/2015	Valore precedente			
		1				2	3	4			
		IMPIANTO				5		,00			
RV1	Valore contabile	5	Valore iniziale	6	Incrementi	7	Decrementi	8	Valore finale	9	Valore di realizzo
			12.000 ,00		,00		3.000 ,00		9.000 ,00		,00
	Valore fiscale	10	Valore iniziale	11	Incrementi	12	Decrementi	13	Valore finale		
			9.000 ,00		,00		3.000 ,00		6.000 ,00		

REDDITI

QUADRO RV

Riconciliazione dati di bilancio e fiscali - Operazioni straordinarie

2026

		Tipo di beni/Voce di bilancio				Causa	IAS/D. lgs. 139/2015	Valore precedente			
		1				2	3	4			
		IMPIANTO				5		,00			
RV1	Valore contabile	5	Valore iniziale	6	Incrementi	7	Decrementi	8	Valore finale	9	Valore di realizzo
			9.000 ,00		,00		3.000 ,00		6.000 ,00		,00
	Valore fiscale	10	Valore iniziale	11	Incrementi	12	Decrementi	13	Valore finale		
			6.000 ,00		,00		3.000 ,00		3.000 ,00		

REDDITI

QUADRO RV

Riconciliazione dati di bilancio e fiscali - Operazioni straordinarie

2027

		Tipo di beni/Voce di bilancio				Causa	IAS/D. lgs. 139/2015	Valore precedente
		1				2	3	4
		IMPIANTO				5		,00
RV1	Valore contabile	5	6	7	8	9		
		Valore iniziale 6.000 ,00	Incrementi ,00	Decrementi 3.000 ,00	Valore finale 3.000 ,00	Valore di realizzo ,00		
	Valore fiscale	10	11	12	13			
		Valore iniziale 3.000 ,00	Incrementi ,00	Decrementi 3.000 ,00	Valore finale 0 ,00			

REDDITI

QUADRO RV

Riconciliazione dati di bilancio e fiscali - Operazioni straordinarie

2028

VARIAZIONE IN AUMENTO

Tipo di beni/Voce di bilancio		Causa	IAS/D. lgs. 139/2015	Valore precedente		
1	IMPIANTO	2	3	4		
RV1	Valore contabile	5	6	7	8	9
	Valore fiscale	10	11	12	13	

Detailed description of the table: The table is a reconciliation grid. The first row shows the asset type 'IMPIANTO' (1) with cause '5', IAS/D. lgs. 139/2015 '3', and previous value '4'. The second row shows the accounting value (5) with initial value '3.000,00' (6), increments '0,00' (6), decrements '3.000,00' (7), final value '0,00' (8), and realization value '0,00' (9). The third row shows the fiscal value (10) with initial value '0,00' (10), increments '0,00' (11), decrements '0,00' (12), and final value '0,00' (13). A blue arrow points from the '2028' box to the '5' in the accounting value row.

1

Fondo imposte differite a Imposte differite | 837,00 |

2

Riserva indisponibile di utili I. 126/2020 a Riserve disponibili | 2.163,00 |

RF31	Altre variazioni in aumento	67	2	3.000	3	4	5	6		
				,00			,00		,00	
		7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00
		13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00
		19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00
		25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00
		31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00
		37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00
		43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00
		49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00
								55	,00	

- **CODICE 67**, PER I SOGGETTI CHE, NELL'ESERCIZIO IN CORSO AL 15 AGOSTO 2020, NON HANNO EFFETTUANO L'AMMORTAMENTO ANNUO DEL COSTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 7-BIS DELL'ART. 60 DEL DECRETO-LEGGE N. 104 DEL 2020, LA QUOTA DI AMMORTAMENTO DEDOTTA ALLE STESSE CONDIZIONI E CON GLI STESSI LIMITI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 102, 102-BIS E 103 DEL TUIR, A PRESCINDERE DALL'IMPUTAZIONE AL CONTO ECONOMICO, NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE NON DEDUCIBILE NEL PRESENTE PERIODO D'IMPOSTA IN QUANTO IL COSTO FISCALE DEL BENE È GIÀ STATO AMMORTIZZATO;

**INVESTIMENTI IN BENI
STRUMENTALI E CREDITO DI
IMPOSTA**

NECESSARIO UNO SLALOM FRA 3 FATTISPECIE

Super e Iper



partiti nel 2019 e
conclusi nel 2020

EXTRACONTABILE

Credito L. 160/2019



Dal 01-01 al
15-11- 2020,
sino 30-06-2021

CONTABILE +
QUADRO RU

Credito L. 178/2020



Dal 16-11-2020
al 31-12-2021

CONTABILE +
QUADRO RU

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI

SE UBICATI NEL TERRITORIO DELLO STATO



AMBITO OGGETTIVO

1

beni strumentali nuovi «ordinari»
(beni che prima beneficiavano del super ammortamento)

2

beni materiali di cui all'allegato A alla L. 232/2016
(beni che prima beneficiavano dell'iper ammortamento)

3

beni immateriali di cui all'allegato B alla L. 232/2016
(beni che prima beneficiavano della maggiorazione correlata all'iper ammortamento)

CON LE SEGUENTI ESCLUSIONI

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI

ESCLUSI DAL CREDITO DI IMPOSTA

- 1 *veicoli e altri mezzi di trasporto ex art. 164, c. 1 Tuir*
- 2 *beni con un'aliquota d'ammortamento inferiore al 6,5%*
- 3 *fabbricati e costruzioni*
- 4 *beni gratuitamente devolvibili*
- 5 *beni dell'allegato 3 della L. 208/2015*

DUE METODI DI CONTABILIZZAZIONE

COSTO BENE 100 (quota amm.to 10%)
CONTRIBUTO 10

DIRETTO


BENE 90
QUOTA AMM.TO 9

INDIRETTO

BENE 100
QUOTA AMM.TO 10
VOCE A5) $\frac{1}{9}$

9

9



CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI

DICITURA IN FATTURA



**É OBBLIGATORIA LA DICITURA IN FATTURA RELATIVA AL
RIFERIMENTO DELLA NORMA AGEVOLATIVA**

Fattura cartacea



il riferimento può essere riportato dall'impresa acquirente sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro;

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI

DICITURA IN FATTURA



É OBBLIGATORIA LA DICITURA IN FATTURA RELATIVA AL RIFERIMENTO DELLA NORMA AGEVOLATIVA

stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile che, in ogni caso, dovrà essere conservata ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973 (il quale rinvia al successivo articolo 39 del medesimo decreto IVA);

Fattura elettronica: 2
diverse alternative



realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare n. 14/E del 2019.

- IL RIGO RU120 VA COMPILATO PER L'ESPOSIZIONE DEI DATI DEL CREDITO D'IMPOSTA "INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI NEL TERRITORIO DELLO STATO 2020", DA INDICARE NELLA SEZIONE I CON I CODICI CREDITO "H4"; "2H" E "3H";

RU120 Investimenti beni strumentali 2020	LEGGE 160/2019		Investimenti c.188	Investimenti c.189	Investimenti c.200
			1	1	1
			,00	,00	,00
			Investimenti c.1054		
RU130 Investimenti beni strumentali 2021	Beni materiali	Beni immateriali	Strumenti tecnologici sw	Soggetti con ricavi < 5 mln	
	1	2	3	4	
	,00	,00	,00	,00	
			Investimenti c.1056	Investimenti c.1058	
			5	6	
			,00	,00	

- IL RIGO RU130 VA COMPILATO PER L'ESPOSIZIONE DEI DATI DEL CREDITO D'IMPOSTA "INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI NEL TERRITORIO DELLO STATO 2021", DA INDICARE NELLA SEZIONE I CON I CODICI CREDITO "L3"; "2L" E "3L".

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante	Codice credito
Crediti d'imposta	RU1		
(I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	,00
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)	,00
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui: ,00 ¹ ,00 ² ,00 ³ ,00 ⁴ ,00 ⁵ ,00 ⁶ ,00 ⁷)	,00
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24	,00
	RU7	Credito utilizzato ai fini	,00
	RU8	Credito d'imposta riversato	,00
	RU9	Credito d'imposta caduto (da riportare nella sezione VI-B)	,00
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)	,00
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso	,00
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	,00

Per ciascuna fattispecie agevolabile va compilato un distinto modulo della presente sezione I, utilizzando i seguenti codici credito:

- **“H4”**, per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, comma 188, legge n. 160/2019 (beni diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B alla legge n. 232/2016). Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo “6932”;
- **“2H”** per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, comma 189, legge n. 160/2019 (beni di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016). Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo “6933”;
- **“3H”** per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui al comma art. 1, comma 190, legge n. 160/2019 (beni di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016). Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo “6934”.

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito					
Crediti d'imposta	RU1								
(I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione							
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)							
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui: ,00 ¹ ,00 ² ,00 ³ ,00 ⁴ ,00 ⁵ ,00 ⁶ ,00 ⁷)							
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24							
	RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute	IVA (Passiva e accenti)	IVA (Saldo)	RES (Acconti)	RES (Saldo)	Imposta sostitutiva	IRAP
	RU8	Credito d'imposta riversato							
	RU9	Credito d'imposta caduto (da riportare nella sezione VI-B)		Art. 1260 c.c.				Art. 43-ss. D.P.R. 502/73	
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)							
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso							
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		Valore tributari					

Nella sezione possono essere compilati i righe RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.


- rigo RU5, colonna 3, va indicato l'ammontare del credito d'imposta maturato nel periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione.
- I righe RU2, RU6 e RU8 vanno compilati dai soggetti con periodo d'imposta 2020/2021. Nel rigo RU2 i soggetti con periodo d'imposta 2020/2021 devono riportare il credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione utilizzando il/i codice/i riferito/i alla tipologia di investimento realizzato/i nel precedente periodo d'imposta.

Inoltre, nella sezione IV, rigo RU120, va indicato l'ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta, compilando:

- la colonna 1, in relazione al codice credito H4, per gli investimenti di cui al comma 188;
- la colonna 2, in relazione al codice credito 2H, per gli investimenti di cui al comma 189;
- la colonna 3, in relazione al codice credito 3H, per gli investimenti di cui al comma 200.

**RIVALUTAZIONI
E
RIALLINEAMENTI**

QUADRO RQ DEL MODELLO REDDITI SC



RIVALUTAZIONI A CONFRONTO

RIVALUTAZIONE «ORDINARIA»	RIVALUTAZIONE DECRETO AGOSTO	RIVALUTAZIONE SETTORE ALBERGHIERO
BENI ISCRITTI BILANCIO 31.12.18 (CAT. OMOGENEE)	BENI ISCRITTI BILANCIO 31.12.19 (ANCHE SINGOLI BENI)	BENI ISCRITTI BILANCIO 31.12.19 (CAT. OMOGENEE)
RIVALUTAZIONE NELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO 31.12.19/20/21	RIVALUTAZIONE NEL BILANCIO SUCCESSIVO 31.12.19	RIVALUTAZIONE IN UNO O ENTRAMBI 2 ESERCIZI SUCCESSIVI 31.12.19
IMPOSTA SOSTITUTIVA 12% (BENI AMMORTIZZABILI) 10% (NON AMMORTIZZABILI)	IMPOSTA SOSTITUTIVA 3% SE PREVISTO RICONOSCIMENTO FISCALE	GRATIS
AFFRANCAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA 10%	AFFRANCAMENTO IMP. SOSTITUTIVA 10% SE RICONOSCIMENTO FISCALE	AFFRANCAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA 10%
RICONOSCIMENTO DA 3° ES. SUCCESSIVO (4° PER PLUS/MINUS)	RICONOSCIMENTO DA ES. SUCCESSIVO (4° PER PLUS/MINUS)	RICONOSCIMENTO DA ES. RIVALUTAZIONE (4° SUCC. PER PLUS/MINUS)

RIVALUTAZIONE BENI IMMATERIALI

**DRE LOMBARDIA
N. 904-2406/2020**



**BENI IMMATERIALI RIVALUTABILI
SE GIURIDICAMENTE TUTELATI**



INCERTEZZA INTERPRETATIVA

**DRE VENETO
N. 907-1726/2020**



**MARCHIO RIVALUTABILE SE
ISCRITTO NELLO STATO
PATRIMONIALE**



Direzione centrale Grandi contribuenti n. 956-343/2021

RISERVA DI RIVALUTAZIONE

**RIVALUTAZIONE CON
EFFICACIA SOLO CIVILISTICA**



**NORMALE RISERVA DI
RIVALUTAZIONE
(TASSATA SOLO IN CAPO AL
SOCIO SE DISTRIBUITA)**

**RIVALUTAZIONE CON
EFFICACIA ANCHE FISCALE**



**RISERVA IN SOSPENSIONE
«MODERATA»
(RISPOSTA 316/2019?)**

RISERVA DI RIVALUTAZIONE

**RIVALUTAZIONE SOLO CIVILISTICA
SOCIETÀ DI PERSONE E IMPRESE INDIVIDUALI**



**RISERVA NON TASSATA IN CASO DI DISTRIBUZIONE
circolare 22/E/2009
NO RIDUZIONE COSTO FISCALE PARTECIPAZIONE**



**RISOLVE PROBLEMA ECCEDENZA PRELEVAMENTI SOCI/TITOLARE
*Attenzione: Cassazione n. 3440/2021***

Rivalutazione civilistica al test del saldo attivo

 Il Sole 24 Ore | 8 marzo 2021 | NORME E TRIBUTI | p. 18 | di Paolo Meneghetti

ordinanza Cassazione 3440 dell'11 febbraio 2021

RILEVANZA FISCALE DEL SALDO ATTIVO DA RIVALUTAZIONE CIVILISTICA

- Imprenditore individuale ha utilizzato tale posta per eliminare i prelevamenti del titolare che risultano in bilancio, quale credito dell'impresa nei confronti della persona fisica titolare della stessa impresa.
- La tesi della Suprema corte è che tale operazione non sia improduttiva di conseguenze fiscali: al contrario, deve intendersi che il venir meno della posta «Credito da prelevamenti» generi un imponibile di pari importo tassabile.
- Le argomentazioni che portano i giudici a una simile conclusione non sono di facile comprensione. Ma dalle motivazioni dell'ordinanza si possono evidenziare i seguenti punti:
 - 1) Il saldo attivo della rivalutazione volontaria non è distribuibile al titolare (o ai soci). In tal senso l'ordinanza afferma che: «la riserva da rivalutazione costituisce una posta ideale di patrimonio, non caratterizzata, al momento dell'iscrizione, dalla possibilità di effettiva monetizzazione».
 - 2) Dal momento che i prelevamenti del titolare sono presumibilmente assimilabili a ricavi, il fatto che il credito sia collegato a quei ricavi è un'operazione non neutrale ai fini fiscali; il che significa “ancorare” la tassazione del saldo attivo con l'equazione tipica da accertamento induttivo (cioè prelevamenti soci = ricavi occultati).

Rivalutazione civilistica al test del saldo attivo

 Il Sole 24 Ore | 8 marzo 2021 | NORME E TRIBUTI | p. 18 | di Paolo Meneghetti

- La stessa agenzia delle Entrate ha riconosciuto (circolare 22/E/2009, paragrafo 5) che il saldo attivo della rivalutazione meramente civilistica ha natura di riserva di utili non in sospensione d'imposta, che viene tassato in capo al socio di società di capitali (quale dividendo). Mentre «il prelevamento o la distribuzione del saldo attivo da parte dell'imprenditore individuale o di una società di persone in contabilità ordinaria è, invece, irrilevante ai fini della tassazione».
- Forse l'ordinanza assume più senso se viene confinata al caso della rivalutazione volontaria ex articolo 2423, comma 5, del Codice, che differisce da quella civilistica prevista per legge, proprio per la circostanza che quest'ultima (eseguita in deroga all'articolo 2423) non presenta il problema dell'indisponibilità del saldo attivo (come, del resto, viene giustamente rilevato dalla circolare Assonime 13 del 2001, paragrafo 14). Nella rivalutazione volontaria, invece, la riserva che si forma non è distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato del bene, e la violazione di tale assunto sembra "sanzionata" dalla Cassazione con la tassazione.

RISERVA DI RIVALUTAZIONE

SOGGETTI IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA



**RISERVA NON ISCRITTA =
NO TASSAZIONE**
(circolare 5/E/2001)



**RIVALUTAZIONE SEMPRE CON
EFFETTI FISCALI**
(circolare 22/E/2009)

RISERVA DI RIVALUTAZIONE

UTILIZZI



IMPUTAZIONE A CAPITALE

previa delibera assemblea straordinaria

DISTRIBUZIONE AI SOCI

in avviso di convocazione ragioni e modalità; esecuzione delibera dopo 90 gg iscrizione Registro imprese

COPERTURA PERDITE

no distribuzione utili fino a reintegra riserva o riduzione con assemblea straordinaria

DISTRIBUZIONE DELLA RISERVA NON AFFRANCATA

SOCIETÀ



**SOMME DISTRIBUITE + IMPOSTA
SOSTITUTIVA RELATIVA =
REDDITO IMPONIBILE SOCIETÀ**

**IMPOSTA SOSTITUTIVA =
CREDITO D'IMPOSTA RN14**

SOCI



**TASSAZIONE DIVIDENDI
(REGOLE ANNO DISTRIBUZIONE)**

RISERVA NON AFFRANCATA

COPERTURA PERDITE



NO TASSAZIONE, SIA SOCI CHE SOCIETÀ



CASI TASSAZIONE (risposta interpello 319/2019)

- 1. riserva in sospensione d'imposta*
- 2. utilizzo a copertura perdite non d'esercizio (Cassazione n. 5943/2017)*

AFFRANCAMENTO RISERVA

REGOLE OPERATIVE



NO PRECEDENTI EDIZIONI RIVALUTAZIONE

AFFANCAMENTO ANCHE PARZIALE

DA TASSARE IMPORTO AL LORDO IMPOSTA SOSTITUTIVA

circolare 14/E/2017

(Cass. 19772/2020, 11326/2020: va tassato il netto, come iscritto in bilancio)

RIVALUTAZIONE DECRETO AGOSTO

BETA SRL

COSTO STORICO IMPIANTO = 150.000 €

RIVALUTAZIONE DEL COSTO STORICO = 70.000 €

IMPOSTA SOSTITUTIVA (3%) = 2.100 €

AFFRANCAMENTO RISERVA

RIVALUTAZIONE DECRETO AGOSTO

SEZIONE XXIV		Importo	Aliquota	Imposta
Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020	RQ100	Maggiori valori dei beni ammortizzabili, non ammortizzabili e delle partecipazioni	1 70.000,00	3% 2 2.100,00
	RQ101	Maggiori valori dei beni ammortizzabili, non ammortizzabili e delle partecipazioni	,00	3% ,00
	RQ102	Totale imposta	1 2.100,00	2 Prima rata 700,00
	RQ103	Saldo di rivalutazione/riserva vincolata	1 70.000,00	10% 2 7.000,00 3 Prima rata 2.333,00

LORDO O NETTO?

PROSPETTO DEL CAPITALE E DELLE RISERVE

RISERVA (RIVALUTAZIONE SOLO CIVILISTICA)

RISERVA NON AFFRANCATA AD INCREMENTO CAPITALE

Prospetto del capitale e delle riserve		Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
RS130	Capitale sociale	,00	,00	,00	,00
	di cui per utili	,00	,00	,00	,00
	di cui per riserve in sospensione	,00	,00	,00	,00
RS131	Riserve di capitale	,00	,00	,00	,00
RS132	Riserve ex art. 170, comma 3	,00		,00	,00
RS133	Riserve di utili da trasparenza	,00	,00	,00	,00
RS134	Riserve di utili	,00	,00	,00	,00
RS135	Riserve di utili prodotti fino al 2007	,00		,00	,00
RS136	Riserve di utili prodotti fino al 2016	,00		,00	,00
RS136A	Riserve di utili prodotti fino al 2017	,00		,00	,00
RS136B	Riserve di utili prodotti fino al 2019	,00		,00	,00
RS137	Riserve di utili antecedenti al regime SIO	,00		,00	,00
RS138	Riserve di utili della gestione esente SIO	,00	,00	,00	,00
RS139	Riserve di utili per contratti di locazione	,00	,00	,00	,00
RS140	Riserve in sospensione di imposta	,00	,00	,00	,00

VALORI FISCALI O CIVILISTICI?

RISERVA NON AFFRANCATA

PROSPETTO DEL CAPITALE E DELLE RISERVE

RIVALUTAZIONE AL 31.12.2020 RISERVA AFFRANCATA

REDDITI SC 2021 (RIF. 2020)

	Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
RS140 Riserve in sospensione di imposta	¹ ,00	² 10.000,00	³ ,00	⁴ 10.000,00

REDDITI SC 2022 (RIF. 2021)

	Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
RS140 Riserve in sospensione di imposta	¹ 10.000,00	² ,00	³ 10.000,00	⁴ ,00

RS134 Riserve di utili	¹ ,00	² 10.000,00	³ ,00	⁴ 10.000,00
------------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------

MODELLO ISA

RIVALUTAZIONE AL 31.12.2020
COSTO STORICO: 100.000 €
VALORE RIVALUTATO: 150.000 €
UNICO BENE




	Valore dei beni strumentali	1	100.000,00
F21	di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria"	2	,00

RIALLINEAMENTO

**RIALLINEARE VALORI FISCALI A QUELLI DI BILANCIO
(ES. PRECEDENTI RIVALUTAZIONI CIVILISTICHE, OP. STRAORDINARIE)**
imposta sostitutiva 3%



**RIALLINEAMENTO AL
31.12.2020**



**DISALLINEAMENTO AL
TERMINE PERIODO
PRECEDENTE**

RIALLINEAMENTO SEMPRE TOTALE

RIALLINEAMENTO

AMBITO SOGGETTIVO PIÙ AMPIO



ANCHE IAS/IFRS *ADOPTERS*

AMBITO OGGETTIVO PIÙ AMPIO



**ANCHE AVVIAMENTO E COSTI
PLURIENNALI
(LEGGE DI BILANCIO 2020)**

TEMPISTICHE ALLINEATE

RIALLINEAMENTO: UN ESEMPIO

AVVIAMENTO IN BILANCIO = 100.000 €
RESIDUO DA AMMORTIZZARE = 60.000 €

VALORE DA «RIALLINEARE» = 40.000 €
IMPOSTA SOSTITUTIVA = 1.200



BASE CALCOLO AMMORTAMENTO CIVILISTICO = 100.000 €
BASE CALCOLO AMMORTAMENTO FISCALE = ?

RIALLINEAMENTO

**RISCONOSCIMENTO FISCALE SUBORDINATO AD ACCANTONAMENTO
RISERVA IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA**



NO LIMITI RISERVE DA VINCOLARE (NON IN SOSPENSIONE)
Assonime, circolare 6/2021



AFFRANCAMENTO EVITA VINCOLO (?)

RIVALUTAZIONE E SOCIETÀ DI COMODO

**RIVALUTAZIONE EFFICACIA SOLO
CIVILISTICA**



**TEST OPERATIVITÀ SU VALORI NON
RIVALUTATI**

**RIVALUTAZIONE CON EFFICACIA
ANCHE FISCALE**



**TEST OPERATIVITÀ CON VALORI
RIVALUTATI (DA DATA EFFICACIA)**

**IMMOBILI A DESTINAZIONE
ABITATIVA RIVALUTATI
NELL'ESERCIZIO E 2 PRECEDENTI →
4%**

RIVALUTAZIONE E SOCIETÀ DI COMODO

IMMOBILE ABITATIVO COSTO STORICO 100.000 €
RIVALUTATO 130.000 € (D.L. AGOSTO)



VALORE IMMOBILE TEST OPERATIVITÀ

$$2020 \rightarrow (100.000 + 100.000 + 100.000) : 3 * 6\% = 6.000$$


$$2021 \rightarrow (100.000 + 100.000 + 130.000) : 3 * 4\% = 4.400$$

$$2022 \rightarrow (100.000 + 130.000 + 130.000) : 3 * 4\% = 4.800$$

$$2023 \rightarrow (130.000 + 130.000 + 130.000) : 3 * 4\% = 5.200$$

$$2024 \rightarrow (130.000 + 130.000 + 130.000) : 3 * 6\% = 7.800$$

RIVALUTAZIONE E SOCIETÀ DI COMODO



CONTRIBUTI COVID E TRATTAMENTO FISCALE

LA CONTABILIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO

IL CONTRIBUTO PUÒ AVERE NATURA DI:

CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO

- Fondo perduto
- Spese sanificazione
- Bonus locazioni

CONTRIBUTO IN C/CAPITALE

- Adeguamento locali

CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO: SCRITTURE CONTABILI

xx-xx-20 Rilevazione contributo in c/esercizio					
ATT CII 5-BIS	Crediti tributari	a	CE A 5	Altri ricavi e proventi	xxx.xxx

LA CONTABILIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO

SE IL CONTRIBUTO E' IN CONTO CAPITALE (AD ESEMPIO ARREDAMENTO DI SICUREZZA) SONO POSSIBILI DUE SOLUZIONI (OIC 16 PARA. 88):

METODO INDIRECTO

**COSTO STORICO "PIENO"
AMMORTAMENTO PIENO
CONTRIBUTO A RISCONTI PASSIVI
RILASCIO PER COMPETENZA IN
A5 IN OGNI ESERCIZIO**

METODO DIRETTO

**COSTO STORICO RIDOTTO PER IL
CONTRIBUTO
AMMORTAMENTO RIDOTTO**

EFFETTO IDENTICO SU UTILE E PN

DECRETO LEGGE 28/10/2020 N. 137
IN VIGORE DAL 25 DICEMBRE 2020

ART. 10-BIS. DETASSAZIONE DI CONTRIBUTI, DI INDENNITÀ E DI OGNI ALTRA MISURA A FAVORE DI IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI, RELATIVI ALL'EMERGENZA COVID-19

1. I CONTRIBUTI E LE INDENNITÀ DI QUALSIASI NATURA EROGATI IN VIA ECCEZIONALE A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E DIVERSI DA QUELLI ESISTENTI PRIMA DELLA MEDESIMA EMERGENZA, DA CHIUNQUE EROGATI E INDIPENDENTEMENTE DALLE MODALITÀ DI FRUIZIONE E CONTABILIZZAZIONE, SPETTANTI AI SOGGETTI ESERCENTI IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE, NONCHÉ AI LAVORATORI AUTONOMI, NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DEL VALORE DELLA PRODUZIONE AI FINI DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) E NON RILEVANO AI FINI DEL RAPPORTO DI CUI AGLI **ARTICOLI 61 E 109, COMMA 5, DEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI, DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 DICEMBRE 1986, N. 917.**

2. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 1 SI APPLICANO, NEL RISPETTO DEI LIMITI E DELLE CONDIZIONI PREVISTI DALLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 19 MARZO 2020 C(2020) 1863 FINAL "QUADRO TEMPORANEO PER LE MISURE DI AIUTO DI STATO A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELL'ATTUALE EMERGENZA DEL COVID-19", E SUCCESSIVE MODIFICHE, ALLE MISURE DELIBERATE SUCCESSIVAMENTE ALLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA SUL TERRITORIO NAZIONALE AVVENUTA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 31 GENNAIO 2020, E SUCCESSIVE PROROGHE.

83 LI ABBIAMO NELLA VOCE A5 DEL CONTO ECONOMICO

	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00
Altre	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00
RF55 variazioni in	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00
diminuzione	37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00
	43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00
	49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00
							55		,00

• **CODICE 83**, L'AMMONTARE DEI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO INDICATI A CONTO ECONOMICO CHE NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO, PREVISTI DALLE SEGUENTI DISPOSIZIONI DEL 2020:

- ART. 25 DEL D.L. N. 34, F.DO PERDUTO
- ART. 59 DEL D.L. N. 104, F.DO PERDUTO ATTIVITÀ COMMERCIALI CENTRI STORICI
- ART. 1 DEL D.L. N. 137, F.DO PERDUTO
- ART. 2 DEL D.L. N. 149, F.DO PERDUTO
- ART. 2 DEL D.L. N. 172, F.DO PERDUTO ATTIVITÀ RISTORAZIONE

I CONTRIBUTI SONO RICONOSCIUTI NEL RISPETTO DEI LIMITI E DELLE CONDIZIONI PREVISTI DALLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 19 MARZO 2020 C(2020) 1863 FINAL "QUADRO TEMPORANEO PER LE MISURE DI AIUTO DI STATO A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELL'ATTUALE EMERGENZA DEL COVID-19" E, PERTANTO, VA COMPILATO IL PROSPETTO "AIUTI DI STATO" PRESENTE NEL QUADRO RS;

84 LI ABBIAMO NELLA VOCE A5 DEL CONTO ECONOMICO

RF55

Altre
variazioni in
diminuzione

7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00
13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00
19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00
25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00
31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00
37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00
43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00
49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00
						55		,00

CODICE 84, L'AMMONTARE DEI CONTRIBUTI E DELLE INDENNITÀ DI QUALSIASI NATURA CHE NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO, EROGATI IN VIA ECCEZIONALE A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E DIVERSI DA QUELLI ESISTENTI PRIMA DELLA MEDESIMA EMERGENZA, DA CHIUNQUE EROGATI E INDIPENDENTEMENTE DALLE MODALITÀ DI FRUIZIONE E CONTABILIZZAZIONE. LE DISPOSIZIONI SI APPLICANO, NEL RISPETTO DEI LIMITI E DELLE CONDIZIONI PREVISTI DALLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 19 MARZO 2020 C(2020) 1863 FINAL "QUADRO TEMPORANEO PER LE MISURE DI AIUTO DI STATO A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELL'ATTUALE EMERGENZA DEL COVID-19", E SUCCESSIVE MODIFICHE, ALLE MISURE DELIBERATE SUCCESSIVAMENTE ALLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA SUL TERRITORIO NAZIONALE AVVENUTA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 31 GENNAIO 2020, E SUCCESSIVE PROROGHE (ART. 10-BIS DEL DECRETO- LEGGE 28 OTTOBRE 2020, N. 137, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 18 DICEMBRE 2020, N. 176);

POTREBBE ESSERCI LA RITENUTA D'ACCONTO

AIUTI ALLE IMPRESE



ALFA SAS
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO = 4.000 €
CONTRIBUTO REGIONALE COVID-19 = 2.000 €

RG10 Altri componenti positivi	1	2	4.000,00	3	4	2.000,00	5	6	,00	33 6.000,00
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00	
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00	
	31	32	,00							

RG22 Altri componenti negativi	1	2	4.000,00	3	4	2.000,00	5	6	,00	37 6.000,00
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00	
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00	
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00	

AIUTI ALLE IMPRESE



CONTRIBUENTE FORFETTARIO
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO = 4.000 €
CONTRIBUTO REGIONALE COVID-19 = 2.000 €
COMPENSI FISCALMENTE RILEVANTI = 40.000 €

SEZIONE II Regime forfetario Determinazione del reddito		LM21	Seleziona requisiti applica- regime (art. 1, comma 54)	1	X	Assetti cassa relative applicazio- regime (art. 1, comma 57)	2	X	Nuovo attività (art. 1, comma 55)	3							
		LM22	Codice attività	Coefficiente redditivo	Componenti positivi	Debito Autore Correlati	Reddito per attività										
			1	70.22.09	2	78	%	1	40.000	,00	4	,00	5	31.200	,00		
		LM23	1		2		%	1	,00	,00	4	,00	5	,00	,00		
		LM24	1		2		%	1	,00	,00	4	,00	5	,00	,00		
		LM25	1		2		%	1	,00	,00	4	,00	5	,00	,00		
		LM26	1		2		%	1	,00	,00	4	,00	5	,00	,00		
		LM27	1		2		%	1	,00	,00	4	,00	5	,00	,00		
		LM33	Contributi a fondo perduto		1	4.000	,00	Contributi e indennità art. 10-bis DL 137/2020		2	2.000	,00					
		LM34	Reddito lordo				Artigiani e commercianti		1	,00	Gestore separato autonomo (art. 2 c. 26 L. 335/95)		2	,00	3	31.200	,00

- Impresa
- Autonomo
- Impresa familiare

PROSPETTO AIUTI DI STATO QUADRO RS

AIUTI ALLE IMPRESE



LAVORATORE AUTONOMO
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO = 4.000 €
CONTRIBUTO REGIONALE COVID-19 = 2.000 €
COMPENSI FISCALMENTE RILEVANTI = 40.000 €

RE1	Codice attività ¹	70.22.09	ISA: cause di esclusione ²	
RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica		Compensi convenzionali ONG	
			¹	²
			,00	,00
RE3	Altri proventi lordi		¹	²
			4.000,00	40.000,00
RE4	Plusvalenze patrimoniali			,00

ALTRI AIUTI COVID?

AIUTI ALLE IMPRESE



ALFA SRL

Variazioni in diminuzione	IC53	Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili										.00	
	IC55	Ammortamento del costo dei marchi e dell'avviamento										.00	
	IC56	Variazioni in diminuzione derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS e dei nuovi CIC										.00	
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	.00
				6.000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Altre variazioni in diminuzione	13	14	.00	15	16	.00	17	18	.00	19	20	.00
				.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	IC57	25	26	.00	27	28	.00	29	30	.00	31	32	6.000.00

NOVITÀ QUADRO RU

PERIODO D'IMPOSTA 2020

SC
SOCIETÀ DI CAPITALI
2021
GRUPPI
Entrate

**REDDITI
QUADRO RU**
Crediti di imposta concessi a favore
delle imprese

CODICE RSCAJE

Mod. 98

SEZIONE I
Crediti d'imposta

Dist. identificativi del credito d'imposta spettante

Codice credito

Credito	Codice	Sezione
CANONI LOCAZIONE IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA	H8	I
SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	H9	I
BOTTEGHE E NEGOZI	I1	I
RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI-INVESTITORI	I2	I
RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI-SOCIETÀ' CONFERITARIE	I3	I
SPESE PER ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO	I6	I
TAX CREDIT VACANZE	I7	I

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito					
Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1			1					
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione				,00			
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)				,00			
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui ¹ ,00 ² ,00 ³² ,00 ⁴² ,00 ⁵² ,00 ⁶² ,00) ¹				,00			
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24				,00			
	RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute	IVA (Periodo e account)	IVA (Saldo)	IRES (Account)	IRES (Saldo)	Imposta sostitutiva	IRAP
			,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	RU8	Credito d'imposta riversato				,00			
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)				Art. 1260 c.c.	,00	Art. 43-ter D.P.R. 602/73	,00
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)							,00
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso							,00
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)				Vedere istruzioni	1	2	,00

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 28 D.L. 34/2020; art. 77, c.1, lett. b) e b-bis), D.L. 104/2020; art. 8 D.L. 137/2020; art. 4 D.L. 149/2020; art. 1, c. 602, L. 178/2020)

Con il codice credito "H8", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta commisurato ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e ai canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo, previsto dall'art. 28 del decreto- legge n. 34 del 2020, dall'art. 77, comma 1, lett. b) e b-bis) del decreto-legge n. 104 del 2020, dall'art. 8 del decreto-legge n. 137 del 2020, dall'art. 4 del decreto-legge n. 149 del 2020 e dall'art. 1, comma 602, della legge n. 178 del 2020.

Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, ed è fruibile in forma automatica, ossia il suo utilizzo non è subordinato alla presentazione di un'apposita istanza di ammissione al beneficio.

Il credito d'imposta non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in relazione alle medesime spese sostenute.

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito		
Crediti d'imposta	RU1					
(I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione				,00
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)				,00
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui ¹ ,00 ² ,00 ³² ,00 ³³ ,00 ³⁴ ,00 ³⁵ ,00 ³⁶ ,00)				,00
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24				,00
	RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute	IVA (Periodo e account)	IVA (Saldo)	IRAP
	RU8	Credito d'imposta riversato				,00
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)		Art. 1260 c.c.	,00	Art. 43-ter D.P.R. 602/73
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)				,00
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso				,00
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		Vedere istruzioni		,00

La sezione deve essere compilata solo dai soggetti che maturano il diritto al beneficio (locatario e conduttore), anche in caso di cessione, totale o parziale, del credito medesimo. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i rigi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU7, colonne 4 e 5, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12. In particolare, il rigo RU2 può essere compilato solo dai soggetti con periodo d'imposta 2020/2021. Nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l'ammontare del credito d'imposta spettante con riferimento ai canoni di locazione e/o affitto relativi ai mesi agevolati ricadenti nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione. Il rigo RU9, colonna 1, va compilato in caso di cessione, totale o parziale, del credito d'imposta ai sensi dell'art. 122 del D.L. n 34 del 2020, riportando nella colonna l'importo ceduto e comunicato all'Agenzia delle entrate, attraverso l'apposita procedura, nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". Pertanto, il credito d'imposta maturato indicato nel rigo RU5 va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente nel quadro RS, rigo RS401.

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito							
Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1			1							
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione				,00					
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)				,00					
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui ¹ ,00 ² ,00 ³² ,00 ⁴² ,00 ⁵² ,00 ⁶² ,00) ¹				,00					
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24				,00					
	RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute	IVA (Periodo e acconti)	IVA (Saldo)	IRES (Acconti)	IRES (Saldo)	Imposta sostitutiva	IRAP		
			1	2	3	4	5	6	7		
			,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
	RU8	Credito d'imposta riversato				,00					
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)				Art. 1260 c.c.	1	,00	Art. 43-ter D.P.R. 602/73	2	,00
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)								,00	
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso								,00	
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)				Vedere istruzioni	1			2	,00	

I cessionari, invece, non devono compilare il quadro RU. Questi ultimi sono tenuti a riportare il credito d'imposta nel presente modello solamente se utilizzano il credito ceduto nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione in diminuzione delle imposte sui redditi e/o relative addizionali; in tal caso, indicano l'importo utilizzato a scapito dell'imposta dovuta nel quadro RS, rigo RS450.



Crediti d'imposta COVID-19 ricevuti	RS450	Credito d'imposta locazioni (art. 28 DL 34/2020)	Credito d'imposta sanificazione (art. 125 DL 34/2020)
		1	2
		,00	,00

GLI AIUTI ALLE IMPRESE

AIUTO	QUADRO RU	QUADRO RS AIUTI DI STATO
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO	NO	SÌ (COD. 20 - 23 - 27)
CONTRIBUTO CENTRI STORICI	NO	SÌ (COD. 22)
CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI	SÌ	SÌ (COD. 60)
CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE	SÌ	NO (??)
CREDITO D'IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI	SÌ	SÌ (COD. 63)
STRALCIO RATA IMU	NO	SÌ (COD. 999)
STRALCIO SALDO E ACC. IRAP	NO	SÌ (COD. 999 o 10)
BONUS PATRIMONIALIZZAZIONE SOCIETÀ	SÌ	SÌ (COD. 65)

Attenzione!

24	Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19	Art. 10-bis, D.L. n. 137/2020
----	--	-------------------------------

GLI AIUTI DI STATO E IL QUADRO RS

- L'ARTICOLO 52 DELLA L. 234/2012 SOSTITUITO DALLA LEGGE 115/2015, HA ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IL "REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO" (RNA)
- ESSO VIENE UTILIZZATO PER EFFETTUARE LE VERIFICHE NECESSARIE AL RISPETTO DEI DIVIETI DI CUMULO E DI ALTRE CONDIZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA EUROPEA PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI DI STATO E DEGLI AIUTI "DE MINIMIS".
- L'ARTICOLO 52 PREVEDE CHE L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI UTILIZZAZIONE DEL REGISTRO COSTITUISCE CONDIZIONE LEGALE DI EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEGLI AIUTI.
- CON DM DEL MISE, 31 MAGGIO 2017, N. 115, È STATO ADOTTATO IL REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL FUNZIONAMENTO DEL RNA.
- IL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO È OPERATIVO DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO, OSSIA DAL 12 AGOSTO 2017.

IL PREDETTO REGOLAMENTO DISTINGUE:

1. GLI AIUTI SOGGETTI AD UN PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE, DISCIPLINATI DAGLI ARTICOLI 8 E 9,
2. DAGLI AIUTI NON SUBORDINATI ALL'EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE O DI AUTORIZZAZIONE ALLA FRUIZIONE LA CUI DISCIPLINA È CONTENUTA NELL'ARTICOLO 10.

A TALE DISTINZIONE CORRISPONDONO DIFFERENTI MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DELL'AIUTO.

AIUTI SUBORDINATI

IN CASO DI AIUTI SUBORDINATI ALL'EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE O DI AUTORIZZAZIONE ALLA FRUIZIONE, È PREVISTA UN'ATTIVITÀ PREVENTIVA SIA DA PARTE DELL'AUTORITÀ RESPONSABILE, CHE È TENUTA AD ISCRIVERE LA MISURA AGEVOLATIVA NEL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, SIA DA PARTE DEL SOGGETTO CONCEDENTE, IL QUALE, PRIMA DEL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DI AUTORIZZAZIONE ALLA FRUIZIONE DELL'AIUTO, È TENUTO ALLA CONSULTAZIONE DEL REGISTRO E ALLA INDICAZIONE NEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DI AUTORIZZAZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO RILASCIATO DAL REGISTRO.

AIUTI NON SUBORDINATI

PER GLI AIUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DEL REGOLAMENTO, GLI OBBLIGHI DI CONSULTAZIONE DEL REGISTRO E DI REGISTRAZIONE DELL'AIUTO INDIVIDUALE SONO ASSOLTI DALL'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE PREPOSTA ALLA FASE DI FRUIZIONE IN UN MOMENTO SUCCESSIVO ALLA FRUIZIONE.

A NORMA DELL'ARTICOLO 10, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO, GLI AIUTI FISCALI AUTOMATICI SI INTENDONO CONCESSI E SONO REGISTRATI NEL REGISTRO NAZIONALE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO SUCCESSIVO A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE FISCALE NELLA QUALE SONO DICHIARATI DAL BENEFICIARIO.

AIUTI NON SUBORDINATI: RILEVANZA

ATTENZIONE CON RIFERIMENTO AGLI AIUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DEL REGOLAMENTO, PER IL CALCOLO DEL CUMULO DEGLI AIUTI "DE MINIMIS", IL REGISTRO NAZIONALE UTILIZZA QUALE DATA DI CONCESSIONE QUELLA IN CUI È EFFETTUATA LA REGISTRAZIONE DELL'AIUTO INDIVIDUALE.

AD ESEMPIO:

- AIUTI DE MINIMIS FRUITI NEL PERIODO D'IMPOSTA DI RIFERIMENTO DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE (2020),
- AI FINI DEL CALCOLO DEL CUMULO, SARANNO CONSIDERATI GLI AIUTI "DE MINIMIS" FRUITI
 1. NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (ESERCIZIO SUCCESSIVO A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE FISCALE NELLA QUALE L'AIUTO È INDICATO)
 2. NEL 2021
 3. NEL 2020.

PER GLI AIUTI "DE MINIMIS" E GLI AIUTI "DE MINIMIS" SIEG, L'IMPOSSIBILITÀ DI REGISTRAZIONE DELL'AIUTO PER EFFETTO DEL SUPERAMENTO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO CONCEDIBILE IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DI AIUTO DE MINIMIS DETERMINA L'ILLEGITTIMITÀ DELLA FRUIZIONE.

AIUTI NON QUANTIFICATI: RILEVANZA

LA MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DEGLI AIUTI FISCALI PREVISTA DAL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 10 DEL REGOLAMENTO SI APPLICA, AI SENSI DEL COMMA 7 DEL MEDESIMO ARTICOLO ANCHE AGLI AIUTI DI STATO E AGLI AIUTI "DE MINIMIS":

1. SUBORDINATI ALL'EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE O DI AUTORIZZAZIONE ALLA FRUIZIONE COMUNQUE DENOMINATI
2. IL CUI IMPORTO NON È DETERMINABILE NEI PREDETTI PROVVEDIMENTI MA SOLO A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RESA A FINI FISCALI NELLA QUALE SONO DICHIARATI (C.D. SEMI-AUTOMATICI).

SIAN E SIPA

LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE PROSPETTO SONO UTILIZZATE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA REGISTRAZIONE DELL'AIUTO INDIVIDUALE NEL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI.

DAL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO SONO ESPRESSAMENTE ESCLUSE LE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI AIUTI NEI "SETTORI AGRICOLTURA E PESCA", COME DEFINITI DALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETT. O), DEL REGOLAMENTO CITATO ("[...] AIUTI DI STATO DI CUI ALL'ARTICOLO 107 DEL TFUE RELATIVI AL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE E NELLE ZONE RURALI E AL SETTORE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA INCLUSI GLI AIUTI DE MINIMIS").

LE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI AIUTI NEI CITATI SETTORI, INFATTI, SONO CONTENUTE NEI REGISTRI SIAN E SIPA, CUI COMPETONO, IN RELAZIONE AI PREDETTI AIUTI, LE FUNZIONI DI REGISTRAZIONE DELLE MISURE E DEGLI AIUTI INDIVIDUALI E QUELLE DI VERIFICA PROPEDEUTICA ALLA CONCESSIONE DEGLI AIUTI INDIVIDUALI.

CHI

IL PRESENTE PROSPETTO DEVE ESSERE COMPILATO DAI SOGGETTI CHE NEL PERIODO D'IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA PRESENTE DICHIARAZIONE HANNO BENEFICIATO:

1. DI AIUTI FISCALI AUTOMATICI (AIUTI DI STATO E AIUTI "DE MINIMIS")
2. NONCHÉ DI QUELLI SUBORDINATI ALL'EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE O DI AUTORIZZAZIONE ALLA FRUIZIONE, COMUNQUE DENOMINATI, IL CUI IMPORTO NON È DETERMINABILE NEI PREDETTI PROVVEDIMENTI MA SOLO A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RESA A FINI FISCALI NELLA QUALE SONO DICHIARATI, DISCIPLINATI DALL'ARTICOLO 10 DEL REGOLAMENTO.

IL PROSPETTO VA COMPILATO ANCHE DAI SOGGETTI CHE HANNO BENEFICIATO NEL PERIODO D'IMPOSTA DI AIUTI FISCALI NEI SETTORI DELL'AGRICOLTURA E DELLA PESCA E ACQUACOLTURA, DA REGISTRARE NEI REGISTRI SIAN E SIPA.

QUANDO

IL PROSPETTO DEVE ESSERE COMPILATO CON RIFERIMENTO AGLI AIUTI DI STATO I CUI PRESUPPOSTI PER LA FRUIZIONE SI SONO VERIFICATI NEL PERIODO D'IMPOSTA DI RIFERIMENTO DELLA DICHIARAZIONE.

1

IL PROSPETTO VA COMPILATO CON RIFERIMENTO AGLI AIUTI SPECIFICATI NELLA “TABELLA CODICI AIUTI DI STATO” GIÀ INDICATI NEI RELATIVI QUADRI (AD ESEMPIO, NEL QUADRO RF) DEL PRESENTE MODELLO DI DICHIARAZIONE, COMPRESO IL QUADRO RU.

2

L’INDICAZIONE DEGLI AIUTI NEL PROSPETTO, INFATTI, È NECESSARIA E INDISPENSABILE AI FINI DELLA LEGITTIMA FRUIZIONE DEGLI STESSI. IL PRESENTE PROSPETTO VA COMPILATO ANCHE IN CASO DI AIUTI MATURATI NEL PERIODO D’IMPOSTA DI RIFERIMENTO DELLA DICHIARAZIONE MA NON FRUITI NEL MEDESIMO PERIODO.

3

IN CASO DI FRUIZIONE DELL’AIUTO “DE MINIMIS” RICONOSCIUTO DAI COMMI 1 E 2 DELL’ART. 188-BIS DEL TUIR PER I REDDITI PRODOTTI IN FRANCHI SVIZZERI A CAMPIONE D’ITALIA, VA COMPILATO IL PRESENTE PROSPETTO RIPORTANDO IL CODICE 19 NELLA COLONNA 1 ANCHE SE NON È COMPILATO IL RIGO RS410 (CHE VA, INVECE, UTILIZZATO PER FRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE PREVISTA DAL COMMA 5 DEL MEDESIMO ART. 188-BIS PER I REDDITI PRODOTTI IN EURO).

4

PER CIASCUN AIUTO VA COMPILATO UN DISTINTO RIGO (RS401), UTILIZZANDO UN MODULO PER OGNI RIGO COMPILATO. NELL’IPOTESI IN CUI L’AIUTO COMPLESSIVAMENTE SPETTANTE SI RIFERISCA A PROGETTI D’INVESTIMENTO REALIZZATI IN DIVERSE STRUTTURE PRODUTTIVE E/O ABBAIA AD OGGETTO DIVERSE TIPOLOGIE DI COSTI AMMISSIBILI, PER CIASCUNA STRUTTURA PRODUTTIVA E PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI COSTI VA COMPILATO UN DISTINTO RIGO. IN TAL CASO, NEI RIGHI SUCCESSIVI AL PRIMO, NON VANNO COMPILATE LE COLONNE 12, 13 E 17.

TABELLA CODICI AIUTI DI STATO

Codice aiuto	Descrizione	Norma
1	Regime forfetario di determinazione del reddito imponibile delle imprese navali	Artt. da 155 a 161, TUIR
2	Detassazione dei proventi di cui alla lett. g) del c. 1 dell'art. 44 del TUIR derivanti dalla partecipazione ai Fondi per il Venture Capital	Art. 31, D.L. n. 98/2011
3	Deduzione/detrazione IRES/IRPEF all'investimento in <i>Start-Up</i> innovative	Art. 29, D.L. n. 179/2012
4	Deduzione/detrazione IRES/IRPEF delle somme investite nel capitale sociale delle PMI innovative	Art. 4, D.L. n. 3/2015
5	Esenzione parziale del reddito derivante dall'utilizzo di navi iscritte nel Registro Internazionale	Art. 4, c. 2, D.L. n. 457/1997
6	Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti percepiti dai soggetti che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi nel centro Italia a far data dal 24 agosto 2016	Art. 47, D.L. n. 189/2016
7	Deduzione della quota, non superiore al 3% degli utili netti annuali, versata dalle imprese sociali a fondi specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali	Art. 16, D.Lgs. n. 112/2017
8	Non concorrenza alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali delle somme destinate al versamento del contributo per l'attività ispettiva di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 112/2017, nonché delle somme destinate ad apposite riserve ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2 del predetto decreto	Art. 18, c. 1, D.Lgs. n. 112/2017
9	Non concorrenza alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali delle imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell'art. 83 del TUIR	Art. 18, c. 2, D.Lgs. n. 112/2017
10	Non concorrenza alla formazione del reddito d'impresa nella misura del 40% dei redditi derivanti dalla locazione di alloggi sociali	Art. 6, c. 1, D.L. n. 47/2014

TABELLA CODICI AIUTI DI STATO

Codice aiuto	Descrizione	Norma
11	Detrazione IRPEF riconosciuta ai coltivatori diretti e agli IAP di età inferiore ai 35 anni, nella misura del 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli diversi da quelli di proprietà dei genitori	Art. 16, c. 1-quinquies.1, TUIR
12	Non concorrenza alla formazione del reddito imponibile della quota di utili destinata dalle società cooperative di consumo e dai loro consorzi ad aumento del capitale sociale	Art. 17-bis, c. 1, D.L. n. 91/2014
13	Non concorrenza alla formazione del reddito d'impresa del 40% dei redditi derivanti dai contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà di alloggi sociali	Art. 8, c. 5-bis, D.L. n. 47/2014
14	Non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro autonomo del 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che abbiano svolto attività di ricerca o docenza all'estero e che vengono a svolgere la loro attività in Italia	Art. 44, D.L. n. 78/2010
15	Non concorrenza alla formazione del reddito complessivo di una quota del reddito di lavoro autonomo e d'impresa prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato	Art. 16, D.lgs. n. 147/2015
16	Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti percepiti dai soggetti che hanno subito danni per effetto del crollo ponte Genova	Art. 3, c. 2, D.L. n. 109/2018
17	Riduzione dei redditi prodotti in franchi svizzeri e/o in euro nel comune di Campione d'Italia	Art. 188-bis, TUIR
19	Riduzione dell'imposta sui redditi prodotti in franchi svizzeri e/o in euro nel comune di Campione d'Italia	Art. 1, commi 573 e 574, L. n. 160/2019

TABELLA CODICI AIUTI DI STATO

Codice aiuto	Descrizione	Norma
20	Contributo a fondo perduto i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19"	Art. 25, D.L. n. 34/2020
21	Riduzione versamenti tributari per Lampedusa e Linosa	Art. 42-bis, D.L. n. 104/2020
22	Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici	Art. 59, D.L. n. 104/2020
23	Contributo a fondo perduto per gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive	Art. 1, D.L. n. 137/2020
24	Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19	Art. 10-bis, D.L. n. 137/2020
25	Riduzione dell'imposta sui redditi prodotti nelle ZES	Art. 1, comma 173, L. n. 178/2020
26	Riduzione versamenti tributari nei confronti degli armatori delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche in data 1° settembre 2020	Art. 1-bis, D.L. n. 125/2020
27	Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del d.P.C.M. del 3 novembre 2020	Art. 2, D.L. n. 149/2020
28	Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione	Art. 2, D.L. n. 172/2020
50	Credito d'imposta Finanza sociale/Banche	Art. 77, c. 5 e 10, D.lgs. n. 117/2017
51	Credito d'imposta Investimenti beni strumentali ex L. 208/2015	Art. 1, c. 98, L. n. 208/2015

52	Credito d'imposta Investimenti beni strumentali/Sisma Centro-Italia	Art. 18-quater, D.L. n. 8/2017
53	Credito d'imposta per Investimenti beni strumentali/ ZES	Art. 5, c. 2, D.L. n. 91/2017
54	Credito d'imposta Formazione 4.0	Art. 1, c. 46-56, L. 205/2017
55	Credito d'imposta Esercenti impianti distribuzione carburante	Art. 1, c. 924-925, L. 205/2017
56	Credito d'imposta Investimenti pubblicitari	Art. 57-bis, D.L. n. 50/2017
57	Credito d'imposta DTA banche in liquidazione coatta amministrativa	Art. 169, D.L. n. 34/2020
58	Credito d'imposta Commissioni per pagamenti elettronici	Art. 22, D.L. n. 124/2019
59	Credito d'imposta Investimenti beni strumentali/ ZLS (zone logistiche semplificate)	Art. 1, c. 313, L. n. 160/2019
60	Credito d'imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda	Art. 28 D.L. n. 34/2020
61	Credito d'imposta maggiorazione per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo per le imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia	Art. 244, D.L. n. 34/2020 e art. 1, comma 185, L. n. 178/2020
62	Credito d'imposta attività di ricerca e sviluppo nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017	Art. 244, D.L. n. 34/2020
63	Credito d'imposta adeguamento degli ambienti di lavoro	Art. 120, D.L. n. 34/2020
64	Credito d'imposta rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (investitori)	Art. 26, comma 4, D.L. n. 34/2020
65	Credito d'imposta rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (società conferitarie)	Art. 26, comma 8, D.L. n. 34/2020
66	Credito d'imposta investimenti nel territorio del comune di Campione d'Italia	Art. 1, comma 577, L. n. 160/2019
999	Altri aiuti di Stato o aiuti <i>de minimis</i> diversi da quelli sopra elencati	

ATTENZIONE IL CODICE RESIDUALE 999 VA UTILIZZATO UNICAMENTE NELL'IPOTESI IN CUI DEBBANO ESSERE INDICATI AIUTI DI STATO O AIUTI DE MINIMIS NON ESPRESSAMENTE RICOMPRESI NELLA "TABELLA CODICI AIUTI DI STATO" POSTA IN CALCE ALLE ISTRUZIONI DEI MODELLI REDDITI.

DEVE TRATTARSI DI AIUTI DI STATO O AIUTI DE MINIMIS FISCALI AUTOMATICI O SEMI-AUTOMATICI:

- ESPOSTI NELLA PRESENTE DICHIARAZIONE
- E I CUI PRESUPPOSTI SI SONO REALIZZATI NEL PERIODO D'IMPOSTA I RIFERIMENTO DELLA MEDESIMA DICHIARAZIONE.

A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, **IL CODICE 999 NON VA UTILIZZATO PER:**

1. GLI AIUTI DI STATO E GLI AIUTI DE MINIMIS GIÀ PRESENTI NELLA TABELLA “CODICI AIUTI DI STATO”;
2. GLI AIUTI DI STATO E GLI AIUTI DE MINIMIS FRUIBILI AI FINI DI IMPOSTE DIVERSE DA QUELLE SUI REDDITI (AD ESEMPIO, LE AGEVOLAZIONI UTILIZZABILI AI FINI IRAP, ISTITUITE DA LEGGI STATALI E REGIONALI, CHE VANNO INDICATE NEL MODELLO IRAP);
3. GLI AIUTI DI STATO E GLI AIUTI DE MINIMIS FRUIBILI IN DIMINUZIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI;
4. GLI AIUTI DI STATO E GLI AIUTI DE MINIMIS FRUIBILI IN DIMINUZIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SUBORDINATI ALLA PRESENTAZIONE DI APPOSITA ISTANZA, AI SENSI DELL’ART. 9 DEL CITATO REGOLAMENTO, AD AMMINISTRAZIONI DIVERSE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE (AD ESEMPIO, L’AGEVOLAZIONE ZFU, IN QUANTO, PUR RAPPRESENTANDO UN AIUTO FISCALE DE MINIMIS, NON RIENTRA TRA GLI AIUTI AUTOMATICI, ESSENDO SUBORDINATA A UN APPOSITO PROVVEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE ADOTTATO DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO);
5. LE AGEVOLAZIONI ESPOSTE NEI QUADRI DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE NON QUALIFICABILI COME AIUTI DI STATO O AIUTI DE MINIMIS (AD ESEMPIO, IL CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO DI CUI ALL’ART. 3 DEL DECRETO LEGGE N. 145 DEL 2013, IN QUANTO TALE MISURA, PUR ESSENDO DI NATURA FISCALE E AUTOMATICA, NON PRESENTA PROFILI DI SELETTIVITÀ MA HA UNA PORTATA APPLICATIVA GENERALE E, PERTANTO, NON COSTITUISCE UN AIUTO DI STATO; PER TALE MOTIVO DETTO CREDITO NON DEVE ESSERE REGISTRATO NEL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO AI SENSI DELL’ART. 3 DEL CITATO REGOLAMENTO);
6. GLI IMPORTI RESIDUI UTILIZZATI NEL PERIODO D’IMPOSTA RELATIVI AD AIUTI DI STATO E AIUTI DE MINIMIS I CUI PRESUPPOSTI SI SONO REALIZZATI NEI PRECEDENTI PERIODI D’IMPOSTA.

BASE GIURIDICA

Codice aiuto	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Comma		
							Numero	Estensione	Lettera
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Codice CAR	Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO		Settore	Tipo SIEG	Importo totale aiuti spettante		
11-A	12	13	14		15	16	17		
							,00		

DATI DEL PROGETTO

RS401

Data inizio			Data fine			Codice Regione	Codice Comune	CAP	
18 giorno	mese	anno	19 giorno	mese	anno	20	21	22	
Tipologia (via, piazza, ecc.)		Indirizzo					Numero civico		
23		24					25		
Tipologia costi		Costi agevolabili		Intensità di aiuto		Importo aiuto spettante			
26		27		28		29			
						,00			
						,00			

SITO MEF AL 5-5-2021

Deduzioni

Codice ^A	Valore	Aiuto di Stato automatico
DEDU1	L'articolo 12, comma 9 ter, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, introdotto dall'articolo 33 della legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, riconosce ai soggetti passivi che impiegano personale assunto ai sensi della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 (personale del c.d. Progettone) la deduzione dalla base imponibile dell'Irap dei costi sostenuti per il predetto personale. La deduzione spetta per la parte del costo del personale che non e' gia' deducibile dalla base imponibile IRAP ai sensi della normativa statale e provinciale vigente.	no

Detrazioni

Codice ^A	Valore	Aiuto di Stato automatico
DETR2	AIUTI DI STATO AUTOMATICI L'articolo 1, comma 14 bis, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 prevede per soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), ed e) del decreto legislativo n. 446 del 1997 che sono soci o consorziati di cooperative o di consorzi che non svolgono attivita' di commercializzazione, aventi sede operativa nel territorio provinciale e costituiti con lo scopo di promuovere l'internazionalizzazione delle imprese o lo sviluppo del porfido attraverso il miglioramento della qualita' del prodotto e delle sue lavorazioni, una detrazione IRAP dovuta alla Provincia pari al 35 per cento dell'importo dei finanziamenti, non configurabili quali corrispettivi per l'erogazione di servizi o prestazioni, erogati in favore dei predetti consorzi o cooperative. La predetta detrazione prevista e' concessa nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis). I criteri attuativi della predetta agevolazione sono stabiliti con deliberazione di Giunta provinciale 28 settembre 2018, n. 1751.	si

Crediti di imposta

Codice ^A	Valore	Aiuto di Stato automatico
Nessun dato presente nella tabella.		

**LE SOCIETA' DI COMODO E LA
PANDEMIA: UN NON SENSO?**

🔖 Imposte - 16 Aprile 2021



Il Covid fa emergere l'inadeguatezza dei criteri per le società di comodo

di Marco Piazza e Alessandro Savorana

🔖 Adempimenti - 18 Febbraio 2021



Società di comodo nella tagliola della dichiarazione 2021 senza cause di esclusione per la pandemia

di Stefano Vignoli

Dai modelli dichiarativi 2021 non emergono adeguamenti al mutato scenario economico per quanto riguarda prospetti e verifiche delle società non operative. Sono soggetti alla disciplina delle società non operative le società (di capitali e di persone):

Società non operative e Covid-19: disapplicazione in cerca di conferma

 *Il Sole 24 Ore* | 1 marzo 2021 | NORME E TRIBUTI | p. 15 | di Giorgio Gavelli

- LO SCORSO APRILE UN EMENDAMENTO AL DL “CURA ITALIA” APPROVATO IN COMMISSIONE FINANZE ALLA CAMERA AVEVA TENTATO DI STABILIRE LA DISAPPLICAZIONE TEMPORANEA GENERALIZZATA DELLA DISCIPLINA, MA IL TUTTO È NAUFRAGATO DI FRONTE ALLE OSSERVAZIONI DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, CHE HA FATTO PRESENTE COME L’EMENDAMENTO COMPORTASSE UN ONERE ALLE FINANZE STATALI DI 23,2 MILIONI DI EURO PER IL 2021, PRIVO DI COPERTURA FINANZIARIA.
- IL PROVVEDIMENTO DELL’11 GIUGNO 2012 HA PREVISTO, SIA PER LE SOCIETÀ DIVENUTE NON OPERATIVE PER CARENZA DI RICAVI SIA PER QUELLE IN PERDITA SISTEMATICA, UNA SPECIFICA CAUSA DI DISAPPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA, CHE INTERESSA LE SOCIETÀ «PER LE QUALI GLI ADEMPIMENTI E I VERSAMENTI TRIBUTARI SONO STATI SOSPESI O DIFFERITI DA DISPOSIZIONI NORMATIVE ADOTTATE IN CONSEGUENZA DELLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 225/1992». SITUAZIONE ASSAI COMUNE NEL 2020, PER CUI INDICANDO CODICE «9» ALLA CASELLA «2» DEL RIGO RS116 DEL MODELLO REDDITI IL PROBLEMA DELLA INCAPIENZA DEI RICAVI EFFETTIVI 2020 RISPETTO A QUELLI PRESUNTI DA QUESTA DISCIPLINA DOVREBBE ESSERE RISOLTO, SENZA ALCUNA NECESSITÀ DI PRESENTARE UN’APPOSITA ISTANZA DI INTERPELLO. PERALTRO, IL PROVVEDIMENTO DELL’11 GIUGNO 2012 AFFERMA CHE LA CAUSA DI DISAPPLICAZIONE OPERA SIA CON RIFERIMENTO AL PERIODO D’IMPOSTA IN CUI SI È VERIFICATO L’EVENTO CALAMITOSO CHE IN QUELLO SUCCESSIVO, OSSIA IL 2021.

Società non operative e Covid-19: disapplicazione in cerca di conferma

 *Il Sole 24 Ore* | 1 marzo 2021 | NORME E TRIBUTI | p. 15 | di Giorgio Gavelli

- LA NORMA RICHIAMATA È STATA ABROGATA DALL'ARTICOLO 48, COMMA 1, DEL DLGS 1/2018, NELL'AMBITO DELLA RIFORMA DELLA PROTEZIONE CIVILE. CHE TRA I DUE PROVVEDIMENTI VI SIA CONTINUITÀ NON VI È ALCUN DUBBIO: LO AFFERMA ESPPLICITAMENTE L'ARTICOLO 47, COMMA 1, DEL DLGS 1/2018, OVE SI LEGGE CHE L'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 225/1992 VA IN VIA INTERPRETATIVA AUTOMATICAMENTE SOSTITUITO CON L'ARTICOLO 24 DEL DLGS 1/2018.
- NESSUNA PERPLESSITÀ PUÒ, DEL RESTO, SORGERE, SUL FATTO CHE QUEST'ULTIMA DISPOSIZIONE SIA RIFERIBILE ALL'EMERGENZA CORONAVIRUS: LA DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 31 GENNAIO 2020 – CONTENENTE LA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA – INIZIA PROPRIO RICHIAMANDO L'ARTICOLO 24 DEL DLGS 1/2018.

Società non operative e Covid-19: disapplicazione in cerca di conferma

 *Il Sole 24 Ore* | 1 marzo 2021 | NORME E TRIBUTI | p. 15 | di Giorgio Gavelli

- VA ANCHE RICORDATO CHE UNA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE PREVISTA DALLO STESSO ARTICOLO 30 DELLA LEGGE 724/1994 (OPPORTUNAMENTE AGGIORNATA DAI MODELLI DICHIARATIVI) FA RIFERIMENTO, PER I SOGGETTI A CUI SONO APPLICABILI GLI ISA, AL LIVELLO DI AFFIDABILITÀ RAGGIUNTO (PER IL 2019 ALMENO PARI A 9, EX ARTICOLO 4 DEL PROVVEDIMENTO 30 APRILE 2020).
- LE TANTE SOCIETÀ CHE RIENTRANO NELLE SITUAZIONI DI DISAPPLICAZIONE DEGLI ISA PER IL 2020 PREVISTE DALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO 2 FEBBRAIO 2021 NON POTRANNO, QUINDI, INVOCARE LA SPECIFICA CAUSA DI ESCLUSIONE DALLE SOCIETÀ DI COMODO.
- MA, ANCHE QUI, IL RAGIONAMENTO SI INCEPPA: PER QUALE MOTIVO UNA SOCIETÀ CHE NEL 2020 HA AVUTO UNA DIMINUZIONE DI OLTRE UN TERZO DEI RICAVI 2019 O CHE SVOLGE UN'ATTIVITÀ CHE È STATA RITENUTA, PER DECRETO, FUORI DALLE CAPACITÀ DELLA MISURAZIONE STATISTICA DI AFFIDABILITÀ FORNITA DAGLI ISA, DOVREBBE DIFENDERSI DALLA PRESUNZIONE DI ESSERE UNA "SOCIETÀ DI COMODO"?

GLI INTERESSI PASSIVI E LA REGOLA DEL ROL

CRITERI DEDUCIBILITÀ


1. INTERESSI ATTIVI
2. INTERESSI ATTIVI PERIODI PRECEDENTI



1. 30% ROL
2. 30% ROL PERIODI PRECEDENTI (DAL MENO RECENTE)

**IMPORTO
INTERESSI
PASSIVI
DEDUCIBILI**

RIPORTO ECCEDENZE



«VECCHIO» ROL CONTABILE

UTILIZZABILE



**PRESTITI ANTE-17.06.2016
DURATA E IMPORTO NON
MODIFICATI**

PERSO




TUTTI GLI ALTRI CASI

INTERESSI PASSIVI E COVID-19

RINEGOZIAZIONE FINANZIAMENTI



**«VECCHIO» ROL SOLO PER
PRESTITI ANTE-17.06.2016
DURATA E IMPORTO NON
MODIFICATI**



**«VECCHIO» ROL
DEFINITIVAMENTE PERSO**

ANNO 2020

Prospetto interessi passivi non deducibili	RF118	Interessi passivi 1 0,00	Interessi passivi precedente periodo d'imposta 2 RIPORTO 0,00	Interessi attivi 3 0,00	Interessi attivi precedenti periodo d'imposta 4 RIPORTO 0,00		
		Interessi passivi direttamente deducibili 5 0,00	Eccedenza interessi passivi 6 0,00				
RF119	Risultato operativo lordo	5° Periodo imposta precedente 1 0,00	4° Periodo imposta precedente 2 0,00	3° Periodo imposta precedente 3 0,00	2° Periodo imposta precedente 4 2018 0,00		
		Precedente periodo d'imposta 5 2019 0,00	Presente periodo d'imposta 6 2020 0,00	Interessi passivi deducibili 7 0,00			
RF120	Eccedenza di ROL riportabile ROL «NEW»	di cui non trasferibile		Consolidato 1 0,00	2 0,00	3 0,00	Presente periodo d'imposta
		4° Periodo imposta precedente 4 0,00	3° Periodo imposta precedente 5 0,00	2° Periodo imposta precedente 6 0,00	7 0,00	8 0,00	Precedente periodo d'imposta
RF121	Interessi riportabili	di cui		non trasferiti al consolidato 1 0,00	trasferiti al consolidato 2 0,00	3 0,00	
		di cui		non trasferiti al consolidato 4 0,00	trasferiti al consolidato 5 0,00	6 0,00	
RF122	Prestiti ante 17/05/2016	ROL residuo 1 0,00	Interessi passivi 2 0,00	Interessi passivi deducibili 3 0,00	Eccedenza 4 0,00		

ROL «OLD»

ANALOGO AL PRECEDENTE ANNO
MA CON »LIBERAZIONE» DI DUE
CASELLE

ANNO 2019

RF118	Interessi passivi	Interessi passivi precedenti periodo d'imposta	Interessi attivi	Interessi attivi precedenti periodi d'imposta
	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RF119 Risultato operativo lordo	Interessi passivi direttamente deducibili	Eccedenza interessi passivi		
	5 ,00	6 ,00		
RF119 Risultato operativo lordo	5° Periodo imposta precedente	4° Periodo imposta precedente	3° Periodo imposta precedente	2° Periodo imposta precedente
	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RF120 Eccedenza di ROL riportabile	Precedente periodo d'imposta	Presente periodo d'imposta	Interessi passivi deducibili	
	5 ,00	6 ,00	7 ,00	
RF120 Eccedenza di ROL riportabile	Consolidato			Presente periodo d'imposta
	(di cui non trasferibile	1 ,00	2 ,00	3 ,00
RF121 Interessi riportabili	4° Periodo imposta precedente	3° Periodo imposta precedente	2° Periodo imposta precedente	Precedente periodo d'imposta
	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00
RF121 Interessi riportabili	Interessi passivi non deducibili			
	non trasferibili al consolidato	trasferiti al consolidato		
RF121 Interessi riportabili	(di cui	1 ,00	2 ,00	3 ,00
	Interessi attivi			
RF121 Interessi riportabili	non trasferibili al consolidato	trasferiti al consolidato		
	(di cui	4 ,00	5 ,00	6 ,00
RF122 Prestiti ante 17/06/2016	ROL residuo		Interessi passivi	Interessi passivi deducibili
	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RF122 Prestiti ante 17/06/2016			Eccedenza	

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI ANTE 17/06/2016 (2015) = € 11.000

ALTRI INTERESSI = € 5.000

VECCHIO ROL "CONTABILE" = € 90.000 (30% = € 27.000)

ROL FISCALE 2019 = € 20.000 (30% = € 6.000)

ROL FISCALE 2020 = € 500 (30% = € 150)

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Prospetto interessi passivi non deducibili	RF118	Interessi passivi 1 5.000 ,00	Interessi passivi precedenti periodo d'imposta 2 0,00	Interessi attivi 3 0,00	Interessi attivi precedenti periodi d'imposta 4 0,00
		Interessi passivi direttamente deducibili 5 0,00	Eccedenza interessi passivi 6 5.000 ,00		
RF119 Risultato operativo lordo		5° Periodo imposta precedente 1 0,00	4° Periodo imposta precedente 2 0,00	3° Periodo imposta precedente 3 0,00	2° Periodo imposta precedente 4 0,00
		Precedente periodo d'imposta 5 6.000 ,00	Presente periodo d'imposta 6 500 ,00	Interessi passivi deducibili 7 5.000 ,00	
RF120 Eccedenza di ROL riportabile		Consolidato		Presente periodo d'imposta	
		(di cui non trasferibile	1 0,00	2 0,00	3 0,00
RF121 Interessi riportabili		4° Periodo imposta precedente 4 0,00	3° Periodo imposta precedente 5 0,00	2° Periodo imposta precedente 6 0,00	Precedente periodo d'imposta 7 1.150 ,00
		Interessi passivi non deducibili			
		non trasferibili al consolidato		trasferiti al consolidato	
		(di cui	1 0,00	2 0,00	3 0,00
		Interessi attivi			
		non trasferibili al consolidato		trasferiti al consolidato	
		(di cui	4 0,00	5 0,00	6 0,00
RF122 Prestiti ante 17/06/2016		ROL residuo 1 27.000 ,00	Interessi passivi 2 11.000 ,00	Interessi passivi deducibili 3 11.000 ,00	Eccedenza 4 16.000 ,00

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

RINEGOZIAZIONE PRESTITO 2015

Prospetto interessi passivi non deducibili	RF118	Interessi passivi	Interessi passivi precedente periodo d'imposta	Interessi attivi	Interessi attivi precedenti periodi d'imposta
		1 16.000 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
		Interessi passivi direttamente deducibili	Eccedenza interessi passivi		
		5 ,00	6 16.000 ,00		
	RF119	5° Periodo imposta precedente	4° Periodo imposta precedente	3° Periodo imposta precedente	2° Periodo imposta precedente
Risultato operativo lordo		1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
		Precedente periodo d'imposta	Prospetto periodo d'imposta	Interessi passivi deducibili	
		5 6.000 ,00	6 500 ,00	7 6.150 ,00	
	RF120	Eccedenza di ROL riportabile		Completato	
			Idi cui non trasferibile	1 ,00	2 ,00
		4° Periodo imposta precedente	3° Periodo imposta precedente	2° Periodo imposta precedente	Precedente periodo d'imposta
		4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00
	RF121	Interessi passivi non deducibili			
Interessi riportabili		Idi cui	1 ,00	2 ,00	3 9.850 ,00
		non trasferibili al consolidato		trasferiti al consolidato	
		Interessi attivi			
		non trasferibili al consolidato		trasferiti al consolidato	
		Idi cui	4 ,00	5 ,00	6 ,00